

## **Tribunale Civile di TEMPIO PAUSANIA**

### **Sezione Lavoro**

#### **Ricorso ex art. 414 c.p.c. nella causa di:**

MANCA SUSANNA, nata a Sassari il 3 settembre 1964, MNCSNN64P43I452R, domiciliata a Sassari presso lo Studio dell'Avvocato Giovanni Campus, CMPGNN63R06G203O, FAX 1783734317, ipec campus.ss@pec.it, che la rappresenta e difende in forza in forza di procura speciale a calce

#### **Contro**

**Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna** in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in Viale Regina Margherita, 6, 09125 Cagliari, **posta certificata** [drsa@postacert.istruzione.it](mailto:drsa@postacert.istruzione.it)

**resistente**

Ill.mo sig. Magistrato in funzione di Giudice del lavoro il sottoscritto procuratore della ricorrente espone nell'interesse di questa quanto segue.

1. La ricorrente lamenta di non essere stata inserita negli elenchi prioritari per le supplenze (elenchi che danno diritto alla precedenza assoluta nell'assegnazione delle supplenze ai sensi dell'art. 1 d.l. 134 del 2009 convertito in legge 167 del 2009, disposizione che resta valida anche per l'anno scolastico 2010/2011, ex art. 7 comma 4 ter, dl 194 del 2009, conv. in legge 25/2010) nonostante avesse espletato nell'anno scolastico 2009/2010 giorni 222 di supplenza , precisamente ad Aggius dal 29 settembre 2009 sino al 5 dicembre 2009, I.C. Di Sennori dal 9 dicembre 2009 sino al 22 dicembre 2009 e successivamente presso l'I.C. di Valledoria dal 11 gennaio 2010 sino al 10 giugno 2010;
2. La norma in questione, art 1, c. 2, D.L. 134/2009 convertito dalla L 167/2009, stabilisce: "*Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1 e al fine di assicurare la qualita' e la continuita' del servizio scolastico ed educativo, per l'anno scolastico 2009-*



2010 ed in deroga alle disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999, n. 124, e nei regolamenti attuativi relativi al conferimento delle supplenze al personale docente e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, l'amministrazione scolastica assegna le supplenze per assenza temporanea dei titolari, con precedenza assoluta ed a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed al personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, già destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2008-2009 **o che abbia conseguito nel medesimo anno scolastico, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno centottanta giorni**, che non abbia potuto stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili, non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo". La normativa viene estesa sic et simpliciter al personale ATA senza alcuna distinzione nonostante le diverse peculiarità dei due ambiti.

Il Decreto Ministeriale 100/2009 detta disposizioni per disciplinare l'accesso negli elenchi prioritari proprio con riguardo alla ulteriore categoria di beneficiari, individuata dalla L. 167/2009 di conversione del DL 134/2009 in coloro che abbiano conseguito nell'anno scolastico 2008/2009, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno 180 giorni. Tale decreto sarebbe dovuto essere semplicemente attuativo della norma in questione e pertanto sarebbe dovuto rimanere nell'ambito di quanto stabilito dalla legge ed in ogni caso nel rispetto dei principi costituzionali. Precisamente l'art. 2, n.1, del DM 100/2009, ad integrazione del DM 82/2009, dispone che: "*Il personale*



*docente e ATA che abbia conseguito nell'anno scolastico 2008/2009, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno 180 giorni, anche tramite proroghe o conferme contrattuali, in un'unica istituzione scolastica ha titolo ad essere incluso, in base al punteggio spettante, negli elenchi prioritari - finalizzati all'attribuzione della precedenza assoluta per la sostituzione del personale scolastico temporaneamente assente nel corso del corrente anno".*

3. Rispetto al DL 134/2009, come convertito dalla L 167/2009, che include tra i beneficiari coloro che abbiano conseguito **"una supplenza di almeno 180 giorni"**, il DM nel precisare che deve trattarsi di **"una supplenza di almeno 180 giorni, anche tramite proroghe o conferme contrattuali, in un'unica istituzione scolastica"**, aggiunge una restrizione non prevista dalla legge. Pertanto, il DM 100/2009 si pone **in evidente contrasto** con l'art. 1, c. 2, del DL 134/2009, come convertito dalla L 167/2009. Per completezza va detto che le considerazioni che precedono valgono anche per la normativa e DM succedutisi, di seguito brevemente riepilogati. L'art. 7, c. 4-ter, del DL194/2009, convertito con L. n 125/2010, ha disposto che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 2, 3 e 4, del DL 134/2009, convertito dalla L 167/2009, "restano valide con riferimento all'anno scolastico 2010-2011". Di conseguenza è stato emanato il DM 68/2010 che all'art. 1, n 2, precisa (come già il DM 100/2009) che tra i beneficiari è incluso il personale che abbia conseguito nell'anno scolastico 2008-2009 *"una supplenza di almeno 180 giorni in un'unica istituzione scolastica, anche tramite proroghe o conferme contrattuali"*. Il DM 80/2010, in considerazione della proroga dell'operatività del meccanismo di deroga per quel che attiene il conferimento delle supplenze temporanee anche all'anno scolastico 2010/2011, ha consentito l'inserimento negli elenchi prioritari anche del personale che avesse conseguito i soliti requisiti nell'anno scolastico 2009/2010. Infine, la validità delle disposizioni del c.d. "decreto salva precari" è stata estesa anche per l'anno scolastico 2011/2012 e con DM 92/2012 è



stato previsto l'inserimento negli elenchi prioritari anche del personale che avesse conseguito i soliti requisiti nell'anno scolastico 2010/2011.

4. Diversi Tribunali hanno riconosciuto il diritto all'inserimento nelle liste “prioritarie” ex Legge 167/2009, anche a quanti avevano prestato i 180 giorni di servizio in diverse istituzioni scolastiche con conseguente attribuzione in loro favore del punteggio spettante e non riconosciuto dal MIUR. Parte resistente ha posto in essere provvedimenti illogici e di dubbia costituzionalità, la vexata quaestio del “salvaprecari” inizia nel 2009, annus horribilis per i precari della scuola travolti dalla famigerata “riforma Gelmini”, quando il Legislatore decide di intervenire in favore di quanti, pur avendo prestato servizio a tempo determinato con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche nel 2008/2009, si erano ritrovati letteralmente “tagliati fuori” dalla possibilità di stipulare la medesima tipologia di contratto per l'anno scolastico successivo a causa della “carenza di posti disponibili” diretta conseguenza di quel taglio lineare di puro stampo ragionieristico.
5. La Legge 167/2009 aveva posto in essere una forma di “tutela” nei confronti del personale scolastico precario prevedendo il loro inserimento in “liste prioritarie”, meglio note come “liste salva-precari”, per garantire loro le assegnazioni “con precedenza assoluta” delle supplenze temporanee. Il MIUR contravvenendo al disposto legislativo si discosta dalla previsione normativa, e pur di “restringere il campo” con il DM n. 100/2009 e quelli successivi, prevede che potevano accedere al “salva-precari” solo quei docenti o ATA che avessero prestato servizio nel 2008/2009 con supplenza di almeno 180 giorni “in un’unica istituzione scolastica”.
6. La discriminazione è ingiustificata non rispettosa non solo del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della nostra Costituzione, ma contravviene alla lettera della legge che non fa alcuna distinzione tra chi ha espletato servizio in una istituzione



scolastica e chi lo ha espletato in diverse istituzioni scolastiche con identico inquadramento contrattuale;

7. piena censura il ministero ha avuto da parte dei diversi Tribunali che con una chiara e puntuale sentenza ha dato ragione alle istanze dei precari confermando che il MIUR era andato ben oltre la “ratio” della normativa primaria, adottando un criterio restrittivo ritenuto assolutamente “illegittimo” non ravvedendo nella determinazione del MIUR “elementi giuridici e logici” di sorta. Le sentenze rilevano, infatti, che la “restrizione” ad un'unica istituzione scolastica del servizio valutabile ai fini dell'inserimento nel “salvaprecari” e contenuta nel DM 100/2009 “appare contraria sia con il dato letterale che con la “ratio” della norma di rango primario contenuta nella L. 167/2009”.
8. La Magistratura con una lettura costituzionalmente orientata, dunque, ha sposato in pieno le tesi dell'odierna ricorrente, convenendo che “una diversa interpretazione sarebbe del resto contraria con il principio di uguaglianza sostanziale, sancito dall’art. 3 Cost, e con il principio di ragionevolezza visto che un docente/ATA – collaboratore scolastico che svolga 180 giorni di supplenza presso un solo istituto scolastico, anche attraverso più contratti (“tramite proroghe o conferme contrattuali”), sarebbe preferito ad altro docente che svolga il medesimo o anche un numero superiore di ore di supplenza - come avvenuto nel caso di specie - con identico numero di contratti ma presso due o più istituzioni scolastiche”. Il Miur è stato condannato, dunque, a sanare l'illegittimità inserendo i ricorrenti “ora per allora, negli elenchi prioritari” validi per la provincia di interesse e attribuendole i 6 punti spettanti, proprio ex. art. 1 L. n. 167/2009, in riferimento all'anno scolastico 2009-2010, “con effetto immediato”.
9. nonostante la rituale richiesta di inserimento nell'elenco di cui al d.m. 80 del 15 settembre 2010 e nonostante per il riconoscimento del detto punteggio per l'anno 2009/2010 avesse interposto ricorso per impugnare il diniego opposto



dall'amministrazione l'amministrazione non vi ha provveduto cagionando un danno che si è prodotto anche negli anni successivi poiché la ricorrente è sempre stata sopravanzata nella graduatoria;

10. attualmente la ricorrente si ritrova al numero 226 della graduatoria di prima fascia per collaboratori scolastici mentre se ora per allora le sarebbero stati riconosciuti ulteriori punti 4 di avanzamento così come per gli anni 2010/2011 e 2011/2012 e sarebbe sopravanzata di 8 punti;
11. attualmente la ricorrente presta servizio presso una Scuola di Badesi come supplente in organico di fatto;
12. Tutto ciò premesso e considerato, il ricorrente, ut supra rappresentato e difeso, chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia accogliere le seguenti

#### CONCLUSIONI

1. Previa disapplicazione di tutti i decreti ministeriale in espositiva e di tutte le fonti secondarie conseguenti in contrasto alla normativa di cui alla legge 167 del 2009 ex art. 3 della Costituzione della Repubblica ;
2. Dichiararsi l'illegittimità e/o invalidità del diniego da parte della resistente del punteggio che sarebbe dovuto essere attribuito alla ricorrente dalla legge 167 del 2009 pari a 8 punti per le annualità 2010/2011 e 2011 e 2012;
3. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa ;

Ad istruzione della domanda si depositano i seguenti documenti:

1. Istanza del 2 dicembre 2012 inerente il riconoscimento in fase di ricorso gerarchico della salvaprecari;
2. domande di aggiornamento nelle graduatorie permanenti ATA ai sensi dell'art. 554 del d.lgs. 297 del 1994 per gli anni 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014;



**Si dichiara che il reddito del ricorrente per l'anno 2013 è inferiore alla soglia prevista dalla legge per il pagamento del contributo unificato pertanto il ricorrente ne è esente e che la causa ha valore indeterminabile.**

Sassari li 20 agosto 2014

Avv. Giovanni Campus

